

## La compensazione dei saldi attivi e passivi di più rapporti bancari: la possibilità per la banca di compensare crediti non ancora esigibili

Dicembre 21, 2016

**Maurizio Tidona**

Avvocato

Corrispondenza:

[m.tidona@tidona.com](mailto:m.tidona@tidona.com)

L'art. 1853 c.c. dispone che "se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario".

In forza di tale norma la banca può legalmente estinguere il debito del correntista risultante in uno specifico rapporto, compensandolo con le somme a credito del medesimo correntista in altro rapporto.

La compensazione tra i diversi saldi attivi e passivi dei due rapporti si attua mediante una mera annotazione in conto, ed in particolare attraverso l'immissione del saldo del primo, quale posta passiva, nel secondo, quale posta attiva (così Cass. n. 12953/2016).

**L'art. 1853 c.c. non richiede che i due rapporti per i quali la banca operi la compensazione siano entrambi chiusi, ma presuppone - ordinariamente, per quanto si dirà a breve - che i saldi dei rapporti siano comunque entrambi liquidi ed esigibili** <sup>1</sup> (così: Cass. n. 512/2016 <sup>2</sup> e Cass. n. 2801/2009 <sup>3</sup>). <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Un credito è liquido quando il suo ammontare è determinato oppure determinabile attraverso un semplice calcolo matematico, per quanto ricavabile dal titolo oppure dalla legge o da altri provvedimenti. Un credito è invece esigibile quando non è sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo (o essi siano venuti meno).

<sup>2</sup> Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 512 del 14/1/2016: "La compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente tra banca e cliente, prevista dall'art. 1853 c.c., presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti. Ne deriva che, in caso di giroconto da un rapporto con saldo attivo e, come tale, immediatamente disponibile per il cliente (salvo patto contrario ex art. 1852 c.c.), ad uno ancora aperto ma con saldo passivo già esigibile per la banca, l'estinzione di tale debito non consegue ad un pagamento revocabile ai sensi dell'art. 67 l. fall. ma alla compensazione, ammessa dall'art. 56 l. fall., tra il credito della banca verso il cliente poi fallito ed il debito della stessa banca nei confronti di quest'ultimo".

<sup>3</sup> Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2801 del 5/2/2009: "Poiché il contratto di conto corrente obbliga le parti soltanto all'annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse, la compensazione legale prevista dall'art. 1853 c.c. esige almeno che il saldo attivo o passivo di un conto risulti esigibile in un momento in cui sia in corso un distinto rapporto di conto corrente, nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata" (nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di appello, la quale aveva ritenuto operante la compensazione, senza accertare se, al momento dell'esazione del passivo esibito da un conto, quello in cui eseguire l'annotazione fosse ancora in corso e se, al momento della chiusura del secondo, il primo esibisse un passivo esigibile o meno perché coperto da apertura di credito).

<sup>4</sup> Il precedente orientamento della Cassazione propendeva per la necessità della chiusura di entrambi i conti affinché fosse possibile la compensazione ex art. 1853 c.c. - Cass. n. 10208/2007: "La compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti o conti tra banca e cliente, prevista dall'art. 1853 c.c. si verifica soltanto allorché si tratti di conti o rapporti chiusi, atteso che, se la

Lo richiede l'art. 1243 c.c., che dispone che "la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili".

In tale prospettiva, se uno dei conti sia ad esempio assistito da una apertura di credito, il credito della banca diviene esigibile, e quindi compensabile con il saldo attivo di altro rapporto intestato allo stesso correntista, soltanto alla scadenza del termine o del preavviso previsti dall'art. 1845 c.c.<sup>5</sup> e non prima (così Cass. n. 17954/2008).

Si noti che l'eventuale giroconto di una anticipazione su effetti dal c.d. "conto anticipi" al conto ordinario è una operazione di mero conguaglio, che non dà luogo ad una compensazione ex art. 1853 c.c. (così Cass. n. 20101/2005).

**Il carattere legale della compensazione consente alla banca di non dovere chiedere al correntista la preventiva autorizzazione per procedere all'estinzione del debito sussistente in un rapporto mediante l'addebito in altro rapporto a credito.**

**Rileva in generale soltanto la liquidità e l'esigibilità del saldo dei due rapporti (sia di quello passivo che di quello attivo, su cui deve confluire il primo) e se così sia la banca è libera di procedere alla compensazione, quale materiale annotazione delle variazioni dei saldi nei due rapporti interessati.**

**Successivamente all'annotazione della compensazione nei due rapporti interessati, la banca deve però comunicare tempestivamente al correntista l'avvenuta compensazione, così da renderlo edotto dell'estinzione del debito nel rapporto passivo e della minore conseguente disponibilità di denaro nel rapporto attivo.**

Tale obbligo informativo si basa sull'applicazione nei rapporti bancari del fondamentale **principio della buona fede nella esecuzione del contratto**, di cui all'art. 1375 c.c.<sup>6</sup>, e del **principio del *neminem laedere***, di cui all'art. 2043 c.c.<sup>7</sup>

---

predetta norma venisse interpretata alla lettera (ossia nel senso della operatività della compensazione anche tra conti o rapporti aperti), darebbe luogo alla continua determinazione di un saldo unico, in contrasto con la volontà delle parti di dare vita a due rapporti formalmente e contabilmente distinti".

<sup>5</sup> Art. 1845 (Recesso dal contratto) c.c.: "[I]. Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. [II]. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. [III]. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

<sup>6</sup> Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) c.c.: "[I]. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede".

<sup>7</sup> Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito) c.c.: "[I]. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Se il correntista non sia stato informato dalla banca dell'intervenuta operazione di compensazione ed egli vada incontro per questo a conseguenze pregiudizievoli (ad esempio, l'aver emesso un assegno privo di provvista e quindi protestato, non sapendo dell'insufficienza dei fondi che egli riteneva legittimamente di avere a disposizione), la banca può essere ritenuta responsabile del danno causato per l'omessa comunicazione (così Cass. n. 18947/2005).

Si noti bene che l'eventuale omessa informazione di una pregressa operazione di compensazione non incide sulla validità ed efficacia della compensazione, da ritenersi comunque perfezionata in forza della mera annotazione nel rapporto attivo della posta passiva proveniente dal rapporto passivo (così, ancora, Cass. n. 18947/2005).

**La compensazione tra i saldi di più rapporti o conti prevista dall'art. 1853 c.c. può coinvolgere anche soggetti diversi - e rapporti relativi - se legati da una comunione di debito.**

**La compensazione può così essere compiuta dalla banca anche mediante l'addebito della posta passiva relativa al correntista su di altro rapporto intestato al fideiussore, anche se intrattenuto presso altra filiale della stessa banca.**<sup>8 9</sup>

**La regola generale è pertanto che la compensazione di più rapporti o conti in essere tra la banca ed il correntista possa essere attuata quando vi sia:**

- 1) **autonomia dei rapporti da cui i debiti derivano;**
- 2) **reciprocità dei rapporti, quale collegamento soggettivo** (intestazione di entrambi i rapporti al medesimo correntista) **o funzionale** (ad esempio, intestazione dei rapporti a soggetti diversi ma di cui uno sia garante dell'altro);
- 3) **omogeneità dei saldi dei rapporti:** quale concreta possibilità di poter compensare beni tra di loro reciprocamente estinguibili (il denaro, ad esempio, è sempre compensabile, anche se in valute diverse);
- 4) **liquidità ed esigibilità dei rispettivi debiti e crediti.**

Vi è però una importante eccezione.

<sup>8</sup> Tribunale Arezzo, 18/11/2008: "In presenza di un contratto di fideiussione, è legittima la compensazione operata da una banca, del credito vantato nei confronti dei fideiussori per lo scoperto di conto corrente del garantito con il debito dell'istituto bancario nei loro confronti, derivante dal saldo attivo di altro e diverso conto corrente a loro intestato".

<sup>9</sup> In tali termini: Tribunale di Terni, 24/11/2003.

**L'art. 1252 c.c. dispone che la compensazione può essere attuata anche in carenza dei presupposti previsti dalla legge se vi sia una espressa volontà delle parti in tal senso.**<sup>10</sup>

<sup>11 12 13</sup>

Le parti possono cioè stabilire preventivamente le condizioni a cui la compensazione possa avvenire, prevedendo per iscritto le modalità concrete di come essa debba essere effettuata e su quali rapporti possa avvenire (così ad esempio: quali rapporti siano interessati, l'ordine di preferenza ed ogni altro aspetto di concreta applicazione o interpretazione).

**Se pertanto la banca abbia previsto in contratto la possibilità di operare liberamente la compensazione di cui all'art. 1853 c.c., a prescindere dalla sussistenza di particolari presupposti di fatto e/o di legge, come consente l'art. 1252 c.c., la banca sarà libera di procedere alla compensazione anche di crediti illiquidi ed inesigibili** (così Cass. 18947/2005<sup>14</sup>).<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Art. 1252 (Compensazione volontaria) c.c.: “[I]. Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. [II]. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione”.

<sup>11</sup> Art. 1241 (Estinzione per compensazione) c.c.: “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”.

<sup>12</sup> Art. 1242 (Effetti della compensazione) c.c.: “[I]. La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio; [II]. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”.

<sup>13</sup> Art. 1243 (Compensazione legale e giudiziale) c.c.: “[I]. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. [II]. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”.

<sup>14</sup> Cassazione civile, sez. I, n. 18947 del 28/9/2005: “In presenza di una clausola negoziale che nel regolare i rapporti di conto corrente consente all'istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e di formalità particolari, salva quella di darne pronta comunicazione, ed ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli (rappresentate, nella specie, dall'aver emesso un assegno privo di provvista e di essere stato sottoposto a procedimento penale) impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto, al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso concreto, se l'invio della comunicazione sia stato o meno tempestivo ovvero se l'eventuale ritardo possa ritenersi giustificato, atteso che la violazione dell'obbligo di pronta comunicazione, se non incide sulla validità ed efficacia dell'operazione di compensazione, da ritenersi perfezionata in forza della mera annotazione in conto della posta passiva proveniente dall'altro rapporto, può tuttavia essere fonte, per la banca, di una responsabilità per risarcimento danni”.

<sup>15</sup> Tribunale Livorno, 19/5/2015: “In virtù dell'art. 1853 c.c. la banca, in presenza di più rapporti o conti intercorrenti con il cliente, ha la facoltà di operare la compensazione tra saldi attivi e passivi. La compensazione può intervenire ex art. 1252 c.c. anche in relazione a crediti illiquidi ed inesigibili in presenza di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del correntista in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito della banca. Tale facoltà non è impedita dalla sussistenza di una procedura di concordato preventivo, ove il contratto stipulato tra le parti prosegua nella sua efficacia”.

È per tale ragione utile per la banca la previsione contrattuale di una clausola autorizzativa ad una compensazione ex art. 1853 c.c. senza vincoli, con espresso richiamo all'art. 1252 c.c.<sup>16</sup>

© Tidona Copyright - È vietata la riproduzione in qualsiasi forma di questo documento o la distribuzione a terzi esterni alla propria organizzazione di appartenenza.

---

<sup>16</sup> Art. 1252 (Compensazione volontaria) c.c.: “[I]. Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. [II]. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione”.